



## IL TRIBUNALE DI CATANIA

### *Terza Sezione Civile*

riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1) dott. G. Dipietro  | Presidente   |
| 2) dott. S. Mirabella | Giudice      |
| 3) dott. D. Bonifacio | Giudice Rel. |

ha emesso la seguente

### **ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. **11076/2012 R.G.**, avente ad oggetto: **Reclamo ex art. 669 - terdecies c.p.c. - Istanza di rimessione in termini.**

#### **Il Tribunale,**

esaminati gli atti e sentito il relatore;

visto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da **AA**,

con ricorso depositato in data 7.11.2012, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania in data 24.10.2012 (comunicata a mezzo PEC il 29.10.2012) nel procedimento cautelare ante causam iscritto al n. 7067/2012 r.g.;

visto il proprio provvedimento reso all'udienza del 22.11.2012, con il quale è stata dichiarata l'improcedibilità del ricorso;

letta l'istanza di rimessione in termini depositata da **AA** in data 12.12.2012;

vista la memoria di costituzione con reclamo incidentale depositata da **BB** all'udienza del 20.12.2012;

#### **Osserva**

Ritiene il Collegio che debba essere rigettata l'istanza di rimessione in termini presentata da **AA** e debba, conseguentemente, essere confermata la dichiarazione di improcedibilità del reclamo.

Risulta, invero, dagli atti che l'ordinanza del giudice di prime cure è stata reclamata con ricorso depositato in data 7.11.2012, a seguito del quale, con provvedimento del 9.11.2012, il Presidente di questa sezione ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza in camera di consiglio del 22 novembre 2012 (h. 11,30), onerando la reclamante della notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte entro il 19 novembre 2012.

Orbene, va, preliminarmente, evidenziato che *“nei procedimenti camerale attivati su istanza di parte”* (come il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.), *“il giudice adito è tenuto a fissare con decreto l'udienza di comparizione con termine per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti, ed è altresì tenuto al deposito di tale provvedimento, ma non anche alla sua comunicazione a chicchessia, non essendovi un obbligo del giudice normativamente disciplinato in tal senso, ed essendo viceversa il ricorrente tenuto ad attivarsi per prendere cognizione, in cancelleria, dell'esito del proprio ricorso”* (cfr. Cassazione civile sez. I, 6 ottobre 2005, n. 19514).

Nel caso di specie, l'improcedibilità è stata, quindi, determinata dall'omessa attivazione ad opera della reclamante, la quale non solo non risulta aver provveduto ad accertare, in cancelleria, l'avvenuta emissione del decreto di fissazione dell'udienza (decreto ed udienza che devono essere, rispettiva-

mente, emesso e fissata in brevissimi tempi) ed a notificare il reclamo ed il suddetto decreto nel termine al riguardo assegnato, ma, inoltre, non è neanche comparsa all'udienza appunto fissata per la comparizione delle parti.

Non possono, pertanto, ritenersi sussistere elementi idonei a “giustificare” (sub specie di non imputabilità, alla parte, della causa di improcedibilità del reclamo) e superare (ex art. 153, comma secondo, c.p.c.) la decadenza (dalla facoltà processuale di ulteriore coltivazione dello stesso reclamo) in cui è incorsa la parte reclamante.

E ciò non senza rilevare altresì che, essendo stato il medesimo reclamo definito dalla detta (inevitabile a causa della mancata comparizione della reclamante all'udienza fissata) pronuncia, ancorché di mero rito (sub specie di improcedibilità del relativo ricorso), qualsiasi deduzione (ex art. 153, comma secondo, c.p.c.) della reclamante imperniata sulla non imputabilità della decadenza e comunque diretta (come nel caso di specie) ad escludere i pur limitati effetti preclusivi derivanti (in termini di relativa stabilità -ex art. 669 - decies c.p.c.- del provvedimento cautelare di primo grado) dall'intervenuta definizione del procedimento di reclamo può essere formulata e riproposta al giudice dell'eventuale e successiva causa di merito o, in mancanza, al giudice “a quo”, al fine di suffragare, in ipotesi, l'istanza di revoca o di modifica dello stesso provvedimento cautelare “ante causam” di primo grado sulla base della prospettazione di ragioni più ampie di quelle restrittive (mutamenti nelle circostanze o allegazione di fatti anteriori conosciuti successivamente al provvedimento cautelare) altrimenti prescritte dai primi due

commi del citato art. 669 - decies c.p.c.

Quanto al reclamo incidentale proposto dalla **BB**, va rilevato che lo stesso, nonostante quanto dedotto dalla stessa, deve essere qualificato appunto come reclamo incidentale, atteso che è autonomo solo il reclamo proposto con separato ricorso (introduttivo di un distinto procedimento di gravame, pur se soggetto a successiva riunione ex art. 335 c.p.c.), ed è, invece, incidentale l'impugnazione che venga comunque inserita (come nella specie) nel procedimento promosso dal primo reclamante.

L'art. 334 c.p.c. (applicabile anche ai reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. ) qualifica, inoltre, come incidentali tardive le impugnazioni proposte dalle parti cui sia stato notificato il reclamo principale, *“anche quando per esse è decorso il termine”* (come nel caso in esame, in cui, alla data del 20.12.2012 - udienza fissata per l'esame dell'istanza di rimessione in termini come sopra rigettata-, era già interamente trascorso il termine di 15 giorni decorrente dalla comunicazione via PEC dell'ordinanza reclamata, avvenuta in data 29.10.2012).

E' consolidato in giurisprudenza l'orientamento per il quale, in base al combinato disposto degli artt. 334 e 343 c.p.c., l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o anche in udienza per il reclamato) è ammissibile anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse a impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni

(cfr. Cass. 12 febbraio 2010 n. 3374; Cass. 22 marzo 2007 n. 6937).

Il medesimo art. 334 c.p.c. prevede, tuttavia, in tali casi che *“se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia (comma 2)”*, con l'unica eccezione evidenziata dalla giurisprudenza di rinuncia all'impugnazione.

Le sezioni unite della Suprema Corte hanno, inoltre, ormai risolto in senso affermativo il contrasto di giurisprudenza precedentemente formatosi sulla questione relativa all'operatività o meno delle conseguenze previste dall'art. 334, comma 2, c.p.c. per l'impugnazione incidentale tardiva anche nell'ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione principale, evidenziando che se il ricorso principale non è stato esaminato, viene meno anche l'interesse al ricorso incidentale tardivo, essendo illogico ritenere che un'impugnazione possa trovare tutela nell'ordinamento in caso di mancanza sopravvenuta del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass., sez. un., 14 aprile 2008 n. 9741).

Il reclamo incidentale proposto dalla **BB** deve quindi essere dichiarato inefficace ex art. 334 c.p.c..

Appare equo, in ragione delle questioni dibattute, compensare interamente tra le parti le spese processuali della presente fase del procedimento.

#### **Per questi motivi**

Rigetta l'istanza di rimessione in termini indicata in premessa, e, per l'effetto, conferma la declaratoria di improcedibilità del reclamo proposto da **AA**, e dichiara inefficace ex art. 334,

comma secondo, c.p.c. il reclamo incidentale proposto da **BB**;  
compensa interamente tra le parti le spese processuali  
della presente fase del procedimento.

Così deciso in Catania, in data 27.12.2012, nella camera  
di consiglio della terza sezione civile.

IL PRESIDENTE

IL CASO.it